



**GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA**

COMUNE DI MEZZANA

Determinazione del Funzionario Responsabile

AREA 1 - SEGRETERIA COMUNALE

UFFICIO SEGRETERIA

Numero 191 di data 25/08/2022

Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica ed impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana II° stralcio funzionale. Determinazione a contrarre. CUP: C52F22000510005 – CIG: 9378126266

Assunta da:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI COMMEZZADURA

Via del Comun, 10 - 38020 COMMEZZADURA (TN)
Tel. 0463.974163 - Fax 0463.973091
C.F. e P.IVA 00252960224
e-mail : protocollo@comune.commezzadura.tn.it

COMUNE DI MEZZANA

Via IV Novembre, 75 - 38020 MEZZANA (TN)
Tel. 0463.757124 - Fax 0463.757044
C.F. e P.IVA 00252040225
e-mail : protocollo@comune.mezzana.tn.it

OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica ed impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana II° stralcio funzionale. Determinazione a contrarre.
CUP: C52F22000510005 – CIG: 9378126266

**IL SEGRETARIO COMUNALE
IN SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta comunale di Mezzana n. 67 di data 23 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge:

- Si approvava il progetto esecutivo per i lavori di *‘riqualificazione energetica ed impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana II° stralcio funzionale* redatto dal per. ind. Enrico Taino di San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) ed accertante una spesa complessiva di €. **200.000,00.= di cui €. 149.995,70.=** per lavori (dei quali €. 147.178,24.= per lavori soggetti a ribasso ed € 2.817,46.= per oneri della sicurezza) **ed € 50.004,30.=** per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Si dava atto che per quanto concerne le spese tecniche risultavano già costituiti a bilancio i seguenti impegni per complessivi €. 10.248,10.=;
- Si prenotavano nelle scritture contabili, a valere sulla competenza dell’esercizio finanziario 2022, la restante somma di €. **189.751,90.=** al capitolo 3700 – P.D.C.F.: U.2.02.01.09.012, mediante annotazione di impegno di spesa provvisorio che costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio;
- Si dava atto che con successivi provvedimenti od atti gestionali sarebbero state assunte e perfezionate le obbligazioni giuridiche passive necessarie per la realizzazione dell’intervento, con imputazione della spesa al predetto impegno provvisorio;
- Si dava atto che al finanziamento della spesa si provvede per €. 50.000,00.= con contributo statale per gli investimenti di cui all’art. 1 co 29-37 della legge finanziaria 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) e per la residua parte a mezzo con risorse proprie;
- Si autorizzava il Responsabile del Procedimento all’indizione della gara di appalto;
- Si dava atto che l’affidamento dei lavori doveva avere inizio entro il 15 settembre 2022 giusto decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno di data 30 gennaio 2020;
- Si autorizzava a tal fine il Responsabile del Procedimento, al fine di rispettare i termini indicati ed evitare un grave danno all’Amministrazione consistente nella revoca del contributo statale di cui all’art. 1 co. 29-37 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alla consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 46 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26;
- Si autorizzava infine il segretario comunale ai sensi dell’art. 137 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 al rogito del relativo contratto di appalto.

Tutto ciò premesso;

- **Evidenziato** che la presente determinazione viene assunta dal sottoscritto Segretario Comunale in sostituzione temporanea del Responsabile del Procedimento, assente dal Servizio, al fine di attivare la gara di appalto e gli adempimenti necessari al fine di rispettare il termine del 15 settembre 2022 quale termine ultimo di consegna dei lavori onde evitare il grave rischio per l’Amministrazione consistente nella revoca del contributo statale di cui all’art. 1 co. 29-37 della

legge 27 dicembre 2019 n. 160 e rispetto al quale il Comune di Mezzana risulta esserne beneficiario;

- **Considerato** che l'intervento è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione unitamente a contributo statale per gli investimenti ed altre contribuzioni provinciali;
- **Visto** che l'intervento è inserito nei documenti programmatici delle opere pubbliche del Comune di Mezzana per il triennio 2022-2023-2024;
- **Ritenuto** dover attivare da subito la procedura di appalto al fine di individuare il contraente per l'esecuzione dei lavori che dovranno avere inizio di esecuzione entro il 15 settembre 2022 giusto decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di data 30 gennaio 2020;
- **Ritenuto** ora provvedere a dare avvio alla gara di appalto tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 ed adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso senza l'esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 invitando alla gara almeno n. 3 imprese idonee;
- **Valutato** che nella procedura di gara vengano ridotti, nella misura massima, i termini previsti dall'art. 48 del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 ai fini della presentazione delle domande in considerazione della ristrettezza dei termini fissati dal decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di data 30 gennaio 2020 per l'inizio lavori pena revoca del contributo statale concesso al Comune e pari ad €. 50.000,00.= col quale è stato in parte finanziato l'intervento;
- **Visto** che ai sensi dell'art. 3 e 55 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg - Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, la presidenza della gara compete al Responsabile del procedimento e che nell'espletamento di tali funzioni il presidente si avvale di due testimoni scelti dal medesimo;
- **Visti in merito:**
 - l'art. 48 co. 8 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg - Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26;
 - l'art. 46 della L.P. 26/1993;
 - l'art. 40 bis della L.P. 26/1993;
- **Stabilito** che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e che lo stesso conterrà le seguenti clausole essenzialmente sotto riportate:
 - consegna lavori e inizio lavori: entro il 15 settembre 2022;
 - termine di ultimazione lavori: 228 decorrenti dalla data di consegna e comprensivi di 90 giorni di godimento ferie contrattuali, andamento stagionale sfavorevole e, considerato la particolare situazione congiunturale sul mercato delle materie prime, approvvigionamento di queste ultime;
 - pagamenti in acconto: secondo la disciplina indicata agli artt. 16 e ss. del capitolato speciale di appalto;
 - Penalità giornaliera per ogni giorno di ritardo: pari all'1 per mille dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale ex art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - Polizza assicurativa secondo le norme riportate dall'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto;

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

(importo di aggiudicazione)

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

€. -----.= (-----) massimo indennizzo

Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a

€. -----).= (-----).

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di €. 500.000,00.= ed un massimo di €. 5.000.000,00.=.

La copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

- a) danni a cose dovuti a vibrazione;
 - b) danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
 - c) danni a cavi o condutture sotterranee;
- **Stabilito** che il Responsabile del procedimento è tenuto a rivolgere l'invito secondo lo schema allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 12 febbraio 1919 n. 1 e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici, a 3 (tre) operatori idonei e che gli stessi operatori devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale comprovati dall'iscrizione alla CCIAA per il tipo di lavorazioni de quo e/o del possesso dell'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento;
 - **Visto** che in ordine agli elaborati di progetto sono stati espressi i pareri e nulla-osta come dettagliatamente elencati nella deliberazione della Giunta Comunale di Mezzana n. 67 del 23 agosto 2022 di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo;
 - **Accertato** che ai fini dell'esecuzione dell'opera non sono necessari ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta oltre a quelli già citati considerato che i lavori si svolgono interamente su proprietà comunale;
 - **Richiamato** a fini edilizi l'art. 95 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 (legge urbanistica provinciale);
 - **Dato atto** che l'opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
 - **Visto** che il progetto è conforme alle previsioni della L.P. n. 26 del 10.09.1993 e s.m. e alle previsioni del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11 maggio 2012;

d e t e r m i n a

1. Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale di Mezzana n. 67 del 23 agosto 2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto redatto dal per. ind. Enrico Taino di San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) ed accertante una spesa complessiva di €. 200.000,00.= di cui €. 149.995,70.= per lavori (dei quali €. 147.178,24.= per lavori soggetti a ribasso ed € 2.817,46.= per oneri della sicurezza) ed € 50.004,30.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Di dare atto che con la medesima deliberazione è stato approvato il piano finanziario dell'opera ed impegnata la relativa spesa;
2. Di dare avvio alla procedura di appalto mediante gara telematica con procedura negoziata ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 1919 n. 1 ed adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso senza l'esclusione delle offerte anomale ai sensi art. 3 co. 3 della legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 invitando alla gara almeno n. 3 (tre) imprese idonee sulla base dell'allegato schema di lettera di invito che con la presente determinazione contestualmente si approva;
3. Di dare altresì atto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 55 e 79 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg - Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, compete al Responsabile temporaneo del Procedimento la presidenza della gara telematica avvalendosi di due testimoni da lui scelti, la scelta del contraente, la sottoscrizione dell'invito a presentare offerta mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro

tipo di firma elettronica qualificata e la risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti la procedura, la verifica della regolarità della procedura e dell'offerta, la sottoscrizione anche in forma elettronica mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, il verbale di gara, convalidando i risultati del procedimento;

4. Di dare atto che il successivo contratto di appalto stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale, a ciò richiesto ed autorizzato ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 giusto deliberato della giunta comunale di Mezzana n. 67 del 23 agosto 2022, dovrà prevedere le seguenti condizioni principali e crono programma:

- consegna anticipata ed inizio lavori: 15 settembre 2022;
- termine di ultimazione lavori: 228 decorrenti dalla data di consegna e comprensivi di 90 giorni di godimento ferie contrattuali, andamento stagionale sfavorevole e, considerato la particolare situazione congiunturale sul mercato delle materie prime, approvvigionamento di queste ultime;
- pagamenti in acconto: secondo la disciplina indicata agli artt. 16 e ss. del capitolato speciale di appalto;
- Penalità giornaliera per ogni giorno di ritardo: pari all'1 per mille dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale ex art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto
- Polizza assicurativa secondo le norme riportate dall'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

importo di aggiudicazione;

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

€. -----.= (-----) massimo indennizzo;

Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a:

€. -----.= (-----).

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di €. 500.000,00.= ed un massimo di €. 5.000.000,00.=.

La copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

- a) danni a cose dovuti a vibrazione;
- b) danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- c) danni a condutture sotterranee;

5. Di dare atto che il contratto di appalto costituisce a tutti gli effetti atto automatico di liquidazione degli S.A.L. che il Responsabile del procedimento visterà nell'ambito della gestione del contratto secondo quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto senza necessità di ulteriori atti di approvazione o di autorizzazione.

6. Di dare atto dell'impegno al rispetto nei limiti di legge e di regolamento dei tempi amministrativi in relazione a quanto disposto dalla seguente normativa:

- a) l'art. 48 c. 8 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg - Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 in ordine al tempo assegnato alle imprese invitate per presentare l'offerta;

- b) l'art. 46 L.P. 26/1993;
- c) l'art. 40 bis c. 5 L.P. 26/1993;

COMUNICAZIONE SUI RICORSI
(art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23)

Avverso il presente atto sono ammessi:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO
Via Quattro Novembre, 75
38020 MEZZANA (TN)
☎ 0463/757124 – 📠 0463/757044
PEC: comune@pec.comune.mezzana.tn.it
C.F. e P.IVA 00252040225



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnature di protocollo.

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Mezzana, li _____

Spett.le Ditta

OGGETTO: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo dei **“Intervento di riqualificazione energetica ed impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana - II° stralcio funzionale”**.

CIG: 9378126266 - CUP: C52F22000510005

Gara telematica n. _____
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del _____ 2022
Scadenza richiesta chiarimenti: ore 12:00 del _____ 2022
Apertura buste: ore 12:30 del _____ 2022

PREMESSO che:

- La presente procedura è attivata dal **COMUNE DI MEZZANA**;
- In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di Mezzana n. 67 di data 23 agosto 2022, e della determinazione a contrarre n. _____ di data _____ agosto 2022;
- Visto il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto a firma del per. ind. Enrico Taino;
- Vista la dichiarazione del Segretario Comunale in sostituzione temporanea del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici di data _____ 2022 prot. _____, resa ai sensi l'art. 45, comma 1) del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg (accessibilità aree, appaltabilità e realizzabilità del progetto);
- il Comune di Mezzana quale stazione appaltante si avvale del sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, di seguito chiamato *Sistema*;
- la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp> (Accedi ai servizi e-procurement);
- secondo quanto indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante massimo ribasso/offerta a prezzi unitari;
- per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 dell'allegato “Guida operativa”;

Con la presente si invita codesta Impresa a partecipare **AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA** dei lavori di **“INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEZZANA – II° STRALCIO FUNZIONALE”** con il **criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso senza esclusione delle offerte anomale**.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

COMUNE DI MEZZANA

Il Comune di Mezzana, Via Quattro Novembre n. 75 – MEZZANA (TN), intende appaltare, a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 11 L.P. 12 febbraio 2019 n. 1, da svolgere mediante sistema di procedura telematica, i seguenti lavori:

“INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEZZANA – II° STRALCIO FUNZIONALE”

- 1. Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di Mezzana;
- 2. Caratteristiche generali e finalità dell'opera, natura delle prestazioni:**
trattasi di intervento volto alla riqualificazione energetica ed impiantistica dell'illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana con installazione di nuovi apparecchi del tipo a LED secondo quanto indicato negli atti di progetto;
- 3. Inizio dei lavori – Consegna anticipata dei lavori:** ai sensi dell'art. 46 della legge provinciale 26/1993 è prevista dopo l'aggiudicazione, la consegna anticipata dei lavori per motivi d'urgenza e pertanto **i lavori dovranno avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il giorno 15 settembre 2022**
- 4. Termine di esecuzione dei lavori:** giorni 228 decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna lavori e comprensivi di 90 giorni di godimento ferie contrattuali, andamento stagionale sfavorevole e, considerato la particolare situazione congiunturale sul mercato delle materie prime, approvvigionamento di queste ultime (art. 10 capitolato speciale di appalto);
- 5. I lavori sono finanziati nel seguente modo:** Contributo statale per gli investimenti di cui all'art. 1 comma 29 e ss. della legge finanziaria 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) a valere sul Next Generation EU unitamente a fondi propri dell'amministrazione;
- 6. I pagamenti:** ai sensi dell'art. 17 e ss. del Capitolato Speciale di Appalto; Ai sensi dell'art. 52 comma 10-bis della legge provinciale 26/1993 sul prezzo contrattuale non sono previste anticipazioni;

Verifica correttezza delle retribuzioni

Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg e dalla disciplina attuativa.

- 7. Importo complessivo di appalto: 149.995,70.= (per lavori) di cui:**

	Importi in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	147.178,24
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	2.817,46
Totale importo a base d'asta	149.995,70

- 8. Classificazione dei lavori:**

A) CATEGORIA PREVALENTE (UNICA):

- Categoria OG 10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione)

Categoria OG10	Importi in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	147.178,27
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	2.817,46
Totale importo lavori categoria OS 18A	€149.995,70

Nei lavori relativi alla categoria prevalente sono ricomprese le attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (*white list*) così come modificato dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione del DL n. 23 del 8 aprile 2020 (cd. 'Decreto liquidità'):

- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;

- d) autotrasporti per conto di terzi;
- e) guardiania dei cantieri.

Si specifica che:

Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto, e dell'art. 52 comma 9 della legge provinciale 26/1993 non è ammesso il subappalto dei lavori in quanto è considerato che *'trattasi di lavori afferenti essenzialmente ad una sola categoria di opere ed attività che può essere efficacemente e più convenientemente realizzata da un unico operatore economico senza aggravio alcuno di oneri aggiuntivi per l'affidamento e la gestione dei subappalti'.*

Qualora il concorrente presenti la dichiarazione di subappalto, la stessa non sarà considerata

9. L'opera **non** è suddivisa in lotti.
10. Il contratto di appalto sarà stipulato **interamente a misura** sotto forma di atto pubblico del cui rogito è autorizzato il Segretario Comunale.
11. L'aggiudicazione sarà effettuata mediante confronto concorrenziale per l'assegnazione in procedura negoziata ai sensi dell'art. 11 della L.P. 12 febbraio 2019 n. 1 e art. 3 co 3 della L.P. 23 marzo 2020 n. 2 rivolgendo l'invito a 3 (tre) operatori in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale comprovati dall'attestato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento e con le modalità dell'art. 176, 1° comma, lettera a) del Regolamento di attuazione della medesima L.P., approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012, mediante gara telematica da svolgere da parte della SUA con sede a Mezzana tra operatori economici scelti dal Responsabile del procedimento e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto **senza** l'esclusione delle offerte anomale;
12. **Non è previsto il sopralluogo obbligatorio** dei concorrenti sul luogo dei lavori;
13. **Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni:**
Gli elaborati progettuali sono caricati al sistema SAP SRM.
Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle. Quindi, nella sezione "Testata – Documenti di gara" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

E' facoltà del concorrente, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti indicato a sistema, inviare una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema stesso, con le modalità di cui alla sezione II-capitolo 3.1 della "Guida operativa".

L'Amministrazione riscontrerà le richieste almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, con le modalità indicate al capitolo 3.2 della stessa sezione della suddetta "guida operativa" ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate al capitolo 3.2 della stessa sezione della "Guida operativa".

COMUNE DI MEZZANA

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti entro le ore 12:00 del giorno [redacted] inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la data del presente invito ed il termine di richiesta chiarimenti una comunicazione all'indirizzo PEC: comune@pec.comune.mezzana.tn.it.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento di natura amministrativa e tecnica entro le ore 12:00 del giorno [redacted].2022.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate **almeno un giorno prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema nella sezione "Testata-documenti di gara"**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione e le eventuali convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata dal concorrente nell'istanza di partecipazione, tramite sistema SAP SRM.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm. al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, il verbale di gara è pubblicato nel sito internet del comune di Commezzadura www.comune.mezzana.it, nei successivi due giorni dalla relativa data.

Procedura NON soggetta ad AVCPASS (in quanto procedura interamente gestita con sistemi informatici).

1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

1.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura negoziata svolta con gara telematica, codesta impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel capitolo "Risposta del Fornitore alla Guida telematica ad invito per l'affido dei lavori" sulla "Guida operativa".

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno [redacted] 2022

La presente gara è individuata a sistema con il numero: [redacted]
Scadenza richiesta chiarimenti: **ore 12:00 del giorno [redacted] 2022.**

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate sulla **"Guida operativa"**.

COMUNE DI MEZZANA

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. la **dichiarazione** prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito;
2. la documentazione comprovante la costituzione del **deposito cauzionale provvisorio (ove dovuto)** di cui al successivo paragrafo 4.2;
3. l'eventuale **documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.3, 4.4., 4.5 e 4.6**

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 a pena di esclusione, nella sezione III – capitolo 1.1 “Inserimento documentazione” della “Guida operativa”.

4. **Elenco prezzi unitari;**
5. **Documento di sintesi dell'offerta;**

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, nella sezione III capitolo 1.2 “inserimento offerta economica” della “Guida operativa”.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai paragrafi 1.2, 3.1.1 e 3.1.2 o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti n. 1, e 5, comportano l'esclusione automatica dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **“Notifica offerta presentata”** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato alla sezione III – capitolo 4 “Modifica di un'offerta già presentata” della “Guida Operativa”.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 2022 ALLE ORE 12:30, PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI IN VIA QUATTRO NOVEMBRE N. 75 (SEDE MUNICIPALE) - COMUNE DI MEZZANA.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

1.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1.1

La dichiarazione di cui al successivo paragrafo 4.1, la documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale ove dovuto di cui al successivo paragrafo 4.2, ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato amministrativo”** come indicato alla sezione III – capitolo 1.1 “Guida operativa”.

I documenti “Elenco prezzi unitari” e le dichiarazioni da allegare all'offerta economica di cui al successivo par. 3.1.2 **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato economico”** come indicato alla sezione III- “Invio dell'offerta” – capitolo 1.1 – Inserimento documentazione” della “Guida Operativa”.

Si avverte che il sistema accetta esclusivamente documenti firmati digitalmente con estensione **.p7m**. L'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti sopra citati comporta l'esclusione dalla gara.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto

COMUNE DI MEZZANA

descritto nel capitolo 1.4 sezione III - capitolo 1. - sezione VI e cap. 1 sezione VII della "Guida operativa".
Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente, si rimanda al capitolo 1.1 della sezione III della guida "Inserimento documentazione" della "Guida operativa".

CONTRIBUTO ANAC

Essendo i lavori da affidare con la presente procedura di importo compreso tra €. 40.000,00.= ed €. 150.000,00.=, ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 830 di data 21 dicembre 2021, per la partecipazione alla procedure di gara, cosiddetto CONTRIBUTO ANAC, è prevista l'esenzione a carico dell'operatore economico.

Alla luce di quanto sopra specificato pertanto E' PREVISTA L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL' ART. 36, COMMA 1 LETT. E BIS) DELLA L.P. 26/93 POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER I CONTRATTI PUBBLICI N. 3 DI DATA 23 APRILE 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'art. 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.P. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs.50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

L'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, con nota trasmessa sul sistema SAP SRM al concorrente (che riceverà notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC), di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la regolarizzazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, qualora venga indicata una quota di partecipazione superiore ai requisiti di qualificazione posseduti.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopramenzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48 comma 6 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 14, della L.P. 2/2016, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente invito ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 14, della L.P. 2/2016 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

AVVERTENZE IN MATERIA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente appaltante.

2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

2.2.1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per le relative lavorazioni;

o, in alternativa

IL POSSESSO DELLE ATTESTAZIONE SOA RELATIVA ALLA SEGUENTE CATEGORIA E RELATIVE CLASSIFICHE:

- CATEGORIE OG10 - CLASSIFICA I;

2.2.2. ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 57/2017;

B) REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 l'impresa **singola** può partecipare alla gara (e quindi potrà essere invitata a partecipare) qualora sia in possesso **DEI REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2.2.1.**

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

3.1.1 MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Il documento "Elenco prezzi unitari" **deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante** dell'impresa singola (o da un suo procuratore), **a pena di esclusione**. **Il concorrente dovrà assicurarsi di firmare il file già firmato dal Responsabile del procedimento e lo classificherà** nel capitolo riguardante "Inserimento offerta economica riguardante "Inserimento offerta economica" come indicato nella "Guida Operativa".

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare sul proprio computer il file denominato "Elenco prezzi unitari" e avente estensione .pdf.p7m (il file è firmato digitalmente dal Tecnico comunale responsabile);
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file "Elenco prezzi unitari" precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell'offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo "Elenco prezzi unitari" potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo "Elenco prezzi unitari" dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Elenco prezzi unitari" come sopra esposto.

IN SINTESI: alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del Tecnico comunale responsabile, quella del legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la/le firma/e del legale rappresentante dell'impresa/e mandante/i o suo/i procuratore/i.

Per verificare se la firma digitale sul file denominato "Elenco prezzi unitari" è stata apposta correttamente si consiglia di prendere visione della sezione VII-capitolo 1.1 della "Guida Operativa".

La presentazione del file "Elenco prezzi unitari" non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo (senza le firme digitali successive del Tecnico comunale responsabile e del/i legale/i rappresentante/i dell'impresa/RTI o suo procuratore) comporta L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "elaborare offerta";

COMUNE DI MEZZANA

- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione "Dati posizione";
- entrare nel dettaglio dell'unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero "1" o sulla lente d'ingrandimento;
- inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo "Ribasso in percentuale".

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla compilazione del "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia alla sezione III - capitolo 1.2 della "Guida Operativa".

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del "Documento di sintesi dell'offerta".

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto indicato per il file "Elenco prezzi unitari" al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dell'impresa capogruppo e della/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta verrà caricato a sistema con le modalità previste alla sezione VI –capitolo 1 della "Guida operativa".

IMPORTANTE

ESCLUSIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

Secondo quanto contenuto nelle Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2013 n. 96/E e 12 ottobre 2018 n. 35, l'offerta economica **non è** assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al D.P.R. 642/1972. La stessa sarà applicata unicamente al contratto di appalto stipulato ad avvenuta aggiudicazione ed ai documenti facenti parte integrante dello stesso.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

IMPORTANTE

AI SENSI DELL'ART. 4bis LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020 N. 2 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE L'OPERATORE ECONOMICO E' TENUTO A DICHIARARE L'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA LETTERA DI INVITO.

LA DISAMINA E VERIFICA CIRCA L'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AVVERRA' SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED UTILIZZANDO LE INFORMAZIONI DISPONIBILI PRESSO BANCHE DATI UFFICIALI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE IN CAPO AL SOLO AGGIUDICATARIO

4.1 DICHIARAZIONE

Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente invito** attestante:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA;

B. FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALLA LETTERA C (parte III modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

COMUNE DI MEZZANA

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALLA LETTERA C (parte III modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

C. IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2.2.1 E, QUALORA IN POSSESSO, ADEGUATA ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UNA S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare, riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica. Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, **copia CONFORME ALL'ORIGINALE dell'attestazione succitata.**

D. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato con D.Lgs 57/2017;

oppure

1. di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato con D.Lgs. 57/2017 indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ATTENZIONE: l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 come modificato con D.Lgs 57/2017.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **come modificato con D.Lgs 57/2017** (parte II, lettere A e B dichiarazione A) **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;

COMUNE DI MEZZANA

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, n. 2, dichiarazione A), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Si riporta l'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 come modificato con D.Lgs 57/2017

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis](#), e [92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostante al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

COMUNE DI MEZZANA

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex [art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#) (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, [senza efficacia certificativa](#), fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'articolo 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 come modificato con D.Lgs 57/2017 *"nell'esecuzione di appalti pubblici, e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X"*;
- per l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 come modificato con D.Lgs 57/2017 *"si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;
- con riferimento all'art. 67 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016 come modificato con D.Lgs 57/2017, per l'articolo 14, comma 3, della L.P. n. 2 del 2016, *"se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. ..."*.

E. "di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

F. *Eventualmente, qualora l'operatore sia tenuto a costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 "il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati"*;

G. *(se associazione temporanea non ancora costituita)*

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

H. *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93)* l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;
(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): **l'elenco delle imprese** che costituiranno il Consorzio, **la quota di partecipazione al consorzio** di ciascuna impresa, nonché **l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1, oggetto delle verifiche d'ufficio da parte dell'Amministrazione da effettuarsi nei confronti del solo aggiudicatario devono essere posseduti

COMUNE DI MEZZANA

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

IMPORTANTE

Ai fini della verifica relativamente all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei criteri di selezione, la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 4.1 deve essere:

A pena di esclusione, **in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).**

A pena di esclusione **in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).**

A pena di esclusione **in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).** E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs 57/2017, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, **si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Le dichiarazioni delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma devono contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 2.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs 57/2017:

1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.1. (DICHIARAZIONE) con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. Nei casi di irregolarità formali, ovvero mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, ULTIMO PERIODO, DELLA L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

4.2 GARANZIA/ CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

**ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI PRESTARE LA GARANZIA PROVVISORIA
SOLO PER LE MICRO, PICCOLE O MEDIE IMPRESE**

Ai sensi dell'art. 31 della L.P. 2/2016, al fine di agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese NON E' richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla presente procedura essendo l'importo di affidamento dei lavori inferiore a due milioni di euro nel caso in cui il partecipante sia una micro, piccola o media impresa.

Nel caso in cui il partecipante NON SIA microimpresa, piccola o media impresa, la garanzia provvisoria è dovuta. In tal caso:

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo, nella categoria "Allegato amministrativo", il documento, **sottoscritto dal soggetto fideiussore mediante firma digitale**, comprovante la costituzione di una **garanzia provvisoria**, per un ammontare pari ad **Euro 2.999,91.=** corrispondente al **2% dell'importo a base di gara**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016).

RIDUZIONI EX ART. 93, COMMA 7 D. LGS. 50/2016:

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 15%** per gli operatori economici in possesso di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni suindicate, il concorrente è tenuto ad allegare alla documentazione costituente la garanzia provvisoria, copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.

Si invitano i concorrenti a produrre apposita dichiarazione che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.

La costituzione della suddetta garanzia provvisoria potrà avvenire:

In forma di cauzione a mezzo i seguenti strumenti:

1. **deposito in contanti**, con versamento diretto sul conto corrente del Comune di Mezzana acceso presso CASSA RURALE VAL DI SOLE specificando il seguente codice IBAN: **IT 50 N 03599 01800 000000158403** causale: **"deposito cauzionale gara appalto lavori di illuminazione II° stralcio"**; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.
L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune di Commezzadura;
2. **bonifico bancario** sul conto corrente intestato al Comune di Mezzana, presso gli sportelli della CASSA RURALE VAL DI SOLE specificando il seguente codice IBAN: **IT 50 N 03599 01800 000000158403** causale: **"deposito cauzionale gara appalto lavori di illuminazione II° stralcio"**. In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell'esito di "buon fine" del bonifico.
L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune di Mezzana;
3. **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.
L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune di Mezzana;

In forma di fideiussione:

4. fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale, intestata al Comune di Mezzana.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritti digitalmente mediante firma digitale** dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

In alternativa, il concorrente può presentare copia della garanzia provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- *"il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma del codice civile";*
- *"il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".*

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il committente, **Comune di Mezzana**, in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal committente **Comune di Mezzana** a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del committente **Comune di Mezzana**.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante, ovvero che indichino, quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo della garanzia provvisoria, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia provvisoria potrà essere prestata anche con la modalità dell'assegno circolare.

COMUNE DI MEZZANA

1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione relativi alla costituzione della garanzia provvisoria, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
2. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni/documentazione non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, ULTIMO PERIODO, DELLA L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui ai punti 1 e 2 verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della garanzia provvisoria (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del Tesoriere in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero ricevuta a comprova dell'esito di "buon fine" del bonifico);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che la garanzia provvisoria sia stata costituita oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

GARANZIA/CAUZIONE DEFINITIVA:

E' richiesta la presentazione di garanzia definitiva.

Secondo quanto stabilito dall'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, aventi le caratteristiche di cui allo schema tipo 1.2 D.M. 123/04. L'importo, l'oggetto, le modalità di svincolo, gli effetti della mancata costituzione della garanzia fideiussoria, sono disciplinati dall'art. 23 della L.P. 26/1993.

4.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese invitate e riunite in **Raggruppamento temporaneo già costituito** dovranno presentare ove richiesto la documentazione seguente per il tramite dell'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

COMUNE DI MEZZANA

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, ove richiesto dall'Amministrazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Alle imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 57/2017:

1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

2. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni/documentazione non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, ULTIMO PERIODO, DELLA L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui ai punti 1 e 2 verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/ documentazione di cui sopra siano stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ove richiesto, dovranno presentare nei termini che verranno specificati nella eventuale richiesta, la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 57/2017:

1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

2. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni/documentazione non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, ULTIMO PERIODO, DELLA L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui ai punti 1 e 2 verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/ documentazione di cui sopra siano stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5. PROCEDURA DI GARA

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, il responsabile del procedimento, ovvero un suo delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due funzionari assegnati allo scopo, procede:

a. ad aprire i documenti presentati dalle imprese e contenuti nell'“Allegato Amministrativo”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente invito, con le seguenti precisazioni:

- a norma dell'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti; tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;

- a norma dell'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., nel caso di operatore economico iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, allo stesso è richiesto di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, diversi da quelli già dichiarati ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori economici – lavori pubblici;

b. ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al responsabile del procedimento gli adempimenti correlati;

c. esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'“Allegato economico”; a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;

d. a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti (in caso di massimo ribasso)/a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti (in caso di offerta a prezzi unitari), e a formare la graduatoria;

Ai sensi dell'art. 4bis comma 5 e dell'art. 5 comma 5 della l.p. n. 2/2020 e s.m., la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara; in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 6 del presente invito.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà tramite sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento e da altri due testimoni.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'aggiudicazione avverrà in base al **ribasso percentuale** offerto. Il predetto ribasso percentuale deve essere calcolato rapportando l'importo a base di gara relativo alle lavorazioni soggette a ribasso con l'importo di offerta al netto degli oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 4bis della l.p. 2/2020, una volta disposta l'aggiudicazione, l'amministrazione, ai fini della stipula del contratto, verificherà l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri e requisiti di partecipazione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, disponendo, se necessario, anche l'eventuale soccorso istruttorio finalizzato all'acquisizione di elementi e/o informazioni non reperibili d'ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori, volti ad accertare l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di esito negativo delle verifiche sopra indicate a carico dell'aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, escludendo l'aggiudicatario, all'**ESCUSSIONE della garanzia provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** per i provvedimenti di competenza, e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o

idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà a sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 52 comma 9 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto, **non è ammesso il subappalto di lavori** in quanto è considerato che *'trattasi di lavori afferenti essenzialmente ad una sola categoria di opere ed attività che può essere efficacemente e più convenientemente realizzata da un unico operatore economico senza aggravio alcuno di oneri aggiuntivi per l'affidamento e la gestione dei subappalti'*

7. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 4-*bis* della L.P. 2/2020, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai fini della stipula del contratto.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");

COMUNE DI MEZZANA

- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

- c) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
- d) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente invito.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 11, è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dalla normativa antimafia vigente.

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle **white lists** istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con atto rogato a cura del Segretario comunale a ciò richiesto ed autorizzato dalla deliberazione della Giunta comunale di Mezzana n. 67 del 23 agosto 2022 e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle *white lists* istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio di merito, i seguenti documenti:

- **GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs 57/2017** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, **fatto salvo quanto disposto dal comma 1, terzo periodo dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs 57/2017 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016.**
- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175 che dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),

COMUNE DI MEZZANA

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione appaltante;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
 5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante.

La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa;

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9 entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

COMUNE DI MEZZANA

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente invito potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 LP 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base anche della documentazione richiesta all'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai fini della gara telematica ai sensi della L.P. 23/92: P.I. Giuseppe Manini – tel: 0463-757124

11. TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SS.MM.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Mezzana fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mezzana (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore in carica), Via Quattro Novembre n. 75 – 38020 MEZZANA (TN), tel. 0463.757124 e-mail: protocollo@comune.mezzana.tn.it pec: comune@pec.comune.mezzana.tn.it
Preposto al trattamento è il Segretario comunale del Comune di Mezzana contattabile all'indirizzo del Comune sopra indicato

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Consorzio dei Comuni Trentini nella figura del dott. Gianni Festi, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati

- ☐ sono stati raccolti presso
- ☐ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico
- ☒ sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

- ☒ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome, cognome, indirizzo, data di nascita, telefono, codice fiscale, P.Iva, pec, carica ricoperta in azienda:

Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili),

Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari),
Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili).

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare:

A – per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento) e, in particolare per l'acquisto di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e D.Lgs. n. 50/2016; l.p. 10 settembre 1993 n. 26; l.p. 23 maggio 2007 n. 11, l.p. 17 settembre 2013 n. 19.

B – per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (quali, ad esempio, l'appartenenza sindacale), si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare così come individuato dalla dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Titolo IV e dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con D.P.P. 8 ottobre 2013 n. 27-129 Leg..

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

Soggetti tenuti ad adottare altri adempimenti connessi all'accertamento o che esercitano il diritto di accesso.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali norme di legge o di regolamento, è di 10 anni:

per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie",

per i dati appartenenti alle "categorie particolari", dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o

cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati, si informa che il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza.



**IL SEGRETARIO COMUNALE
in sostituzione temporanea del
RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

dott. Carlo Alberto Incapo

Documento firmato digitalmente

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

1. Allegato A - dichiarazione;
2. Allegato B – informativa privacy
3. Allegato C – dichiarazione deposito cauzionale provvisorio (ove dovuto);
4. Elenco prezzi unitari;
5. Elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo.